

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781

PEC: asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it – C.F. e P.I. 00821180577

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA
TERRITORIALE DI RIETI – LOTTO N. 3 – C.I.G.: 9734756EC5 –
C.U.P.: I17H21009220006 – FINANZIAMENTO PNRR M6.C1 - 1.2.2
IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO
ORGANIZZATIVO (COT).**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 – nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa ANNA PETTI, giusta delega del Commissario Straordinario, Dott. Mauro Maccari – prot. n. 39562 del 06.06.2023, per la stipula del presente contratto (in seguito, “*Soggetto Attuatore delegato*”);

E

La società Magicom Ingegneria S.r.l., C.F. 01519880569 e P.IVA IT06237031007, con sede legale in Via del Maggiolino 125 - 00155 Roma, rappresentata dal Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] C.F.: [REDACTED], in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante (in seguito, “*Appaltatore*”);

PREMESSO

a) che con successive Deliberazioni aziendali n. 1288/D.G. del 30.12.2022 e n. 485/D.G.f.f. del 12.05.2023 quest'Azienda ha approvato, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i progetti esecutivi dei lavori per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) previste nel PNRR Missione 6 Salute – Componente M6C1 – Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Sub investimento 1.2.2.1 di cui al Piano Operativo Regionale approvato con DGR 332/2022 e relativo C.I.S.;

b) che con il predetto provvedimento è stata ravvisata l'opportunità di procedere ad appaltare l'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata suddivisa in 4 Lotti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, let. a), sub. 2.2) della L. 108/2021, da esperire sulla piattaforma di negoziazione messa a disposizione della Regione Lazio, ovvero il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA.);

c) che con determinazione dirigenziale n. 130 del 14.06.2023 è stata disposta l'aggiudicazione dei n. 4 Lotti della procedura di gara in favore della società Magicom Ingegneria S.r.l. che, con la partecipazione alla gara, ha accettato tutte le condizioni poste nei documenti di gara (Lettera Invito e Progetti Esecutivi);

d) che sono stati acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali previsti negli atti di gara;

e) che l'Appaltatore si impegna, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto e comunque prima della formale consegna dei

lavori, a fornire, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, come previsto all'art. 2.8 del C.S.A., copia della Polizza Assicurativa «Contractors All Risks» (C.A.R.);

f) che l'Appaltatore si impegna entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto e comunque prima della formale consegna dei lavori a fornire, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, come previsto all'art. 2.8 del C.S.A., copia della Polizza Assicurativa (R.C.T.);

g) che l'Appaltatore si impegna, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto e comunque prima della formale consegna dei lavori, a fornire la garanzia definitiva nella forma di Polizza Fideiussoria applicando le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ciò premesso, tra le parti in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori del Lotto n. 3 relativi alla realizzazione di una Centrale Operativa territoriale presso l'immobile adibito a Poliambulatorio di Rieti.

L'appalto è finanziato da parte dell'Unione europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU – PNRR M6.C1. I1.2.2.1.

Più in dettaglio le opere oggetto del presente Contratto sono quelle analiticamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella Relazione Tecnica di Progetto.

ARTICOLO 2 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale, così come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, ammonta ad € 117.803,47 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 1.232,04.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il corrispettivo per l'esecuzione del lavoro è dato "a corpo" e pertanto resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. S'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente contratto e dai documenti di gara e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, pari al 3,41%, si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco.

ARTICOLO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Il termine per l'esecuzione dei lavori decorre, dopo la stipula del presente contratto, dalla data di consegna lavori, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 90

(novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2.10 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta inteso che i lavori dovranno essere conclusi e collaudati nel rispetto dei Target/Milestone previsti per l'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR.

ARTICOLO 4 – VARIAZIONE DEI LAVORI

Il Soggetto Attuatore delegato si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi al di fuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora la Soggetto Attuatore delegato, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

ARTICOLO 5 – PENALE IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale giornaliera pari allo 1⁰/₀₀ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per il Soggetto Attuatore delegato, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto Attuatore delegato a causa dei ritardi.

Il presente contratto non prevede alcun premio di accelerazione.

ARTICOLO 6 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dai Capitolati Speciali di Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto per quanto applicabile.

ARTICOLO 7 – DISCIPLINA ECONOMICA

Secondo le disposizioni di cui al Capitolo 3 (Art. 3.1 – 3.7) del Capitolato Speciale d'Appalto verranno corrisposte all'appaltatore le seguenti rate di acconto:

- anticipazione contrattuale del 20% ad inizio lavori ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- n. 1 SAL al raggiungimento del 90% delle opere contabilizzate, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5 per cento, ex art. 30, co. 5 del d.lgs. 50/2016 ed al netto dell'importo dell'anticipazione contrattuale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, co. 2 del codice civile.

ARTICOLO 8 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta espressamente di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali di cui al regolamento approvato con DCA n. U00032 del 30/01/2017 che si intende integralmente richiamato.

La liquidazione è subordinata alla regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

La liquidazione e successivo pagamento dell'importo contrattuale, così come determinato al precedente art. 7, avverrà a seguito dell'emissione della relativa fattura secondo le disposizioni del richiamato DCA U00032/2017.

In attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 07.12.2018 e ss.mm.ii., a partire dal 01.01.2021 per gli enti del SSN è obbligatorio procedere alle ordinazioni elettroniche relative ai servizi sanitari e non sanitari tramite piattaforma NSO secondo le modalità di cui "Regole tecniche ministeriali V.4.7".

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere il riferimento all'**ordine NSO**, al **CIG** (Codice Identificativo Gara), al **CUP** (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) e l'indicazione del finanziamento "**PNRR - Missione**

6 - Componente C1 - Investimento 1.2.2 - Next Generation EU"; dovrà

essere intestata all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La mancata indicazione delle suddette informazioni è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ASL, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dei lavori, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere i lavori e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9 – LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Dovrà rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i “dedicato/i” all'affidamento di cui a presente capitolato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso dell'affidamento, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni. Dovrà, altresì, riportare il codice CIG (codice identificativo gara) assegnato al presente affidamento, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione

contrattuale.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Soggetto

Attuatore delegato ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Rieti

– della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 10 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il

direttore dei lavori redige, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni

dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede

all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita

manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del Certificato di Regolare

Esecuzione da parte dell'ente appaltante.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e dell'art 237 del D.P.R.

207/2010, il certificato di collaudo è sostituito con il Certificato di Regolare

Esecuzione emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha

carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione e deve essere approvato dal Soggetto Attuatore delegato; il silenzio

di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni

equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore

risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dal Soggetto Attuatore delegato prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi all'Azienda ASL di Rieti, comunque venuti a conoscenza dell'appaltatore e di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente affidamento, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell'appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Contratto, salvo esplicita autorizzazione della ASL di Rieti.

L'appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda ASL Rieti, a porre in essere tutte le opportune misure per garantirne la riservatezza.

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di dati personali; le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.P.R. N. 62/2013

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dalla ASL di Rieti con atto deliberativo n. 545/DG del 17/05/2021, reso disponibile sul sito internet aziendale e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti. A tal fine l'appaltatore si impegna a trasmettere e mettere a disposizione il richiamato codice aziendale ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Azienda, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte la ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di legge.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Soggetto Attuatore delegato effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Soggetto Attuatore delegato può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 15 – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione del Soggetto Attuatore delegato e nel rispetto della normativa vigente in materia i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO

Il Soggetto Attuatore delegato ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità

di ulteriori adempimenti, nei casi analiticamente elencati all'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto e comunque nei modi e nei termini disciplinati dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Soggetto Attuatore delegato, infine, potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 17 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della ASL di Rieti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 18 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico dell'appaltatore.

In caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D. Lgs. 50/2016 (Accordo Bonario).

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno devolute a norma di legge all'autorità ordinaria. Il foro competente è quello di Rieti.

I documenti di seguito elencati, agli atti del Responsabile del procedimento, pur se non materialmente allegati, vengono richiamati integralmente a fare parte sostanziale del presente contratto:

A) Capitolato Speciale di Appalto;

B) tutti gli elaborati del progetto esecutivo;

E) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 comma 1, let. h) del D. Lgs. 81/2008;

F) l'offerta dell'appaltatore.

La presente scrittura, previa lettura e conferma, viene sottoscritta digitalmente dalle parti.

Il Soggetto Attuato delegato

L'Appaltatore

A.S.L. Rieti

Magicom Ingegneria S.r.l.

Dott.ssa Anna Petti

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute negli artt. da 1 a 19 del presente Contratto.

L'Appaltatore

Magicom Ingegneria S.r.l.